



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 06/10/2026

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL
COMUNE DI PORTOFERRAIO E IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA. IMPEGNO DI
SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE CAPO CONVENZIONE DEGLI STIPENDI
CORRISPOSTI AL SEGRETARIO GENERALE NEL PRIMO SEMESTRE 2026.**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 12 del 31.07.2026 di conferma del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.03.2025, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Premesso:

che l'art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, consente ai Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di segreteria al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 dispone quanto segue:

- che i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale della Prefettura – U.T.G. ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possono stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente Prefettura;
- che ai Segretari Comunali che ricoprono sedi di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionato e alla complessità organizzativa degli stessi.

Dato atto che

- in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

-la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

Considerato che tra i Sindaci del Comune di Portoferraio e di Campo nell'Elba, sono intervenuti accordi al fine di un utilizzo condiviso della figura del Segretario Comunale al fine

di coordinare i servizi e di razionalizzare la spesa di personale servendosi dell'opera di un solo Segretario Generale;

VISTO l'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la stipula di apposite convenzioni tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO il sopra citato D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127" ed in particolare l'art. 10 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra comuni ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" e ss.mm.ii;

Ritenuto utile e conveniente, onde assicurarsi la stabilità di un segretario comunale oltreché condividere una esperienza associativa con altri comuni elbani, costituire tra i Comuni di Portoferraio e Campo nell'Elba un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe 2^a, individuando il Comune di Portoferraio quale Capo convenzione, a decorrere dalla data del decreto che sarà emanato dalla competente prefettura di Firenze fino al 30 giugno 2027, approvando l'allegata Convenzione;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 25.10.2024 con la quale:

- è stata approvata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, la costituzione di un'unica sede di Segreteria comunale, di classe 2, fra i Comuni di Campo nell'Elba e di Portoferraio, capo convenzione;
- è stato approvato lo schema di convenzione facente parte integrante e sostanziale della medesima Deliberazione, composto da n. 11 articoli che regolerà i rapporti tra il Segretario ed i Comuni di Portoferraio e Campo nell'Elba nonché i reciproci rapporti tra gli Enti stessi;
- è stato stabilito che la convenzione decorrerà dalla data di adozione del decreto di nomina a cura del Sindaco del Comune capo convenzione e fino al 30 Giugno 2027, salvo proroga e/o scioglimento anticipato;

Atteso che sulla base della sopra citata Convenzione, al Comune di Portoferraio - capo convenzione - spetta, da parte del Comune di Campo nell'Elba, il rimborso degli oneri stipendiali e di quelli accessori e IRAP nella misura proporzionalmente stabilita del 41,67%;

Vista la nota del Comune di Portoferraio acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.12.817 del 24.08.2026 con la quale sono stati comunicati gli importi degli stipendi corrisposti al Segretario Generale relativi al primo semestre 2026 che dovranno essere

posti a carico del Comune di Campo nell'Elba, per un importo complessivo di Euro 27.769,41;

Dato atto che è necessario procedere alla registrazione dell'impegno di spesa di € 27.769,41 con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1090101/001 - Capitolo 101020508500/0, annualità 2026 del corrente bilancio di previsione 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni dello specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2026;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

di impegnare la spesa di € **27.769,41** in favore del **Comune di Portoferraio**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1090101/001 - Capitolo 101020508500/0, annualità 2026, del corrente Bilancio di previsione pluriennale 2026 - 2028, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con separato e successivo atto;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)